



STATUTO

Testo in vigore
dal 1° giugno 2005

Banca Intesa s.p.a. Sede Sociale Piazza Paolo Ferrari 10 20121 Milano Capitale Euro 3.596.249.720,96
Numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 00799960158 Partita IVA 10810700152
Codice ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del «Gruppo Intesa», iscritto all'Albo dei Gruppi Banca-
ri

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

Articolo 1.

La Società si denomina "**Banca Intesa S.p.A.**" o, in forma abbreviata, anche solo "**Intesa S.p.A.**".

A seguito dell'incorporazione delle società Banco Ambrosiano Veneto S.p.A. (Ambroveneto S.p.A.), Cariplo-Cassa di Risparmio delle Province Lombarde S.p.A., Mediocredito Lombardo S.p.A. e Banca Commerciale Italiana S.p.A., la Società può utilizzare in funzione di marchi e segni distintivi le denominazioni e/o i marchi delle società incorporate.

Articolo 2.

La Società ha sede in Milano, Piazza Paolo Ferrari 10.

Essa può istituire, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, filiali e rappresentanze in Italia e all'estero e può sopprimerle.

Articolo 3.

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4.

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, anche tramite Società controllate. A tal fine essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, sempre anche tramite Società controllate, compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche complementari aperte o chiuse, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La Società nella sua qualità di Capogruppo del gruppo bancario "**Gruppo Banca Intesa**" (o, in forma abbreviata, "**Gruppo Intesa**"), ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e nell'interesse della stabilità del Gruppo.

TITOLO III

CAPITALE ED AZIONI SOCIALI

Articolo 5.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di **3.596.249.720,96** euro, diviso in n. **6.915.864.848** azioni del valore nominale di 0,52 euro ciascuna di cui n. **5.983.374.287** azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili.

L'Assemblea straordinaria del 17 dicembre 2002 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare, nel termine di 5 anni, in una o più volte, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., il capitale per un importo massimo di euro 52.000.000,00 (ora euro **16.813.110,08**), mediante emissione di massime n. 100.000.000 (ora **32.332.904**) di azioni ordinarie da nominali 0,52 euro ciascuna da offrire in sottoscrizione a dipendenti della Società e delle società dalla stessa controllate.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 6.

La qualità di socio importa adesione allo statuto.

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Libro dei soci.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 7.

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 8.

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio dello Stato.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nei termini di legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul quotidiano Il Sole 24 Ore e può prevedere in sede straordinaria anche una terza convocazione.

Articolo 9.

Possono intervenire all'Assemblea i soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente; le comunicazioni dell'intermediario che ha rilasciato le prescritte certificazioni dovranno pervenire alla Società entro il secondo giorno antecedente quello dell'Assemblea.

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 10.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può venire convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli Amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

Articolo 11.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, da chi lo sostituisce a norma del successivo art. 21.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei Soci, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dagli intervenuti, quando il verbale non sia redatto da un notaio a norma di legge, ed eventualmente da due scrutatori da lui prescelti tra i presenti.

Articolo 12.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

Articolo 13.

Salvo quanto previsto per i Sindaci dal successivo art. 23, le votazioni per la nomina alle cariche sociali vengono effettuate a maggioranza relativa dei voti.

Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 14.

La Società è amministrata da un Consiglio composto da 15 a 25 membri, eletto dall'Assemblea.

Gli Amministratori durano in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a cessare la metà o più della metà degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.

Articolo 15.

Il Consiglio di Amministrazione, per la durata del mandato, elegge tra i suoi membri il Presidente e uno o più Vice Presidenti.

Nomina un Comitato Esecutivo e può nominare uno o due Amministratori Delegati.

Articolo 16.

Fermi i poteri di convocazione riservati dalla legge ai Sinda-

ci, il Presidente o chi lo sostituisce a norma del successivo art. 21 convoca il Consiglio di Amministrazione, almeno con cadenza bimestrale e comunque ogni volta che lo giudichi opportuno o ne sia fatta domanda scritta, con indicazione delle ragioni che la determinano, da almeno un quarto degli Amministratori in carica, e formula l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da comunicare ai membri del Consiglio stesso ed ai Sindaci Effettivi.

L'avviso di convocazione preciserà la data della riunione, l'ora e il luogo, che potrà essere diverso da quello della sede legale, purché nell'ambito dell'Unione Europea, e dovrà essere inviato, con qualunque mezzo idoneo, almeno quattro giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza, a norma del secondo comma del successivo art. 17.

Articolo 17.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In mancanza del Presidente, presiede le adunanze chi lo sostituisce a norma del successivo art. 21.

E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Con-

siglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Le deliberazioni sono prese a voto palese e a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio nomina il Segretario ed il suo sostituto. Gli stessi sono tenuti al rispetto del segreto professionale e d'ufficio. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

Articolo 18.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione, salvo restando - per quanto riguarda il Presidente, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, se nominati - il disposto dell'art. 2389, 3° comma del codice civile, spettano un compenso annuale, le medaglie di presenza per le sedute di Consiglio e di Comitato, oltre il rimborso delle eventuali spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni.

Agli Amministratori non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

La misura del compenso e delle medaglie è stabilita dall'Assemblea.

Articolo 19.

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, ivi compresa la facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito, nonché di ogni altra competenza riservata dalla legge o dallo statuto all'organo amministrativo.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- b) la nomina di uno o due Amministratori Delegati e il conferimento dei relativi poteri;
- c) la nomina di uno o più Direttori Generali, di uno o più Condirettori Generali, di uno o più Vice Direttori Generali e il conferimento dei relativi poteri su proposta degli Amministratori Delegati, se nominati;
- d) l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo bancario;

e) la determinazione dell'assetto organizzativo generale nonché l'eventuale costituzione di Comitati o Commissioni con funzioni consultive o di coordinamento;

f) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia.

Al Consiglio di Amministrazione sono inoltre attribuite, in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti:

a) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ.;

b) l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;

c) l'indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza della Società;

d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

e) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;

f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, delega proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo nonché agli Amministratori Delegati, se nominati, determinando i poteri di ciascuno di essi.

Il Consiglio può inoltre delegare, predeterminandone i limiti, poteri deliberativi al personale della Società in base alle funzioni o al grado ricoperto, ovvero a Comitati composti anche da personale delle Società del Gruppo.

Le decisioni assunte in tema di erogazione del credito dai predetti delegati dovranno essere portate a conoscenza, secondo modalità e periodicità fissate dal Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo ovvero del Consiglio stesso, al quale in ogni caso dovrà essere resa un'informativa periodica per importi globali.

Il Consiglio determinerà altresì le modalità e la periodicità secondo le quali delle decisioni di maggior rilievo assunte dai soggetti delegati nelle altre materie dovrà essere data notizia al Consiglio stesso.

In caso di urgenza, qualora non possa provvedere il Comitato Esecutivo a norma del successivo art. 20, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente che lo sostituisce a norma dell'art. 21, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche del o dei Vice Presidenti, uno o l'altro degli Amministratori Delegati, se nominati, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, fatta eccezione per le materie di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione

a norma del presente articolo. Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza dell'organo competente in occasione della sua prima riunione successiva.

Gli Amministratori riferiscono ai Sindaci tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo ovvero con apposita relazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società controllate. In particolare, ferma l'osservanza dell'art. 2391 cod.civ., l'informativa è resa sulle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.

Sempre in occasione delle riunioni consiliari e con cadenza almeno trimestrale gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle Società controllate.

TITOLO VI

COMITATO ESECUTIVO

Articolo 20.

Il Comitato Esecutivo dura in carica per il periodo di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione che ne

determina le facoltà, le attribuzioni e può revocare, in tutto o in parte, i relativi componenti.

Il Comitato Esecutivo è composto da 5 a 10 membri; ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione che lo presiede e gli Amministratori Delegati se nominati.

La periodicità delle riunioni del Comitato Esecutivo viene stabilita dal Consiglio.

Le modalità di convocazione del Comitato Esecutivo sono stabilite dal Comitato stesso.

In caso di urgenza, il Comitato può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione che non sia riservata alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. Delle decisioni assunte, dovrà essere data comunicazione al Consiglio in occasione della prima riunione successiva.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono prese a voto palese e a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi gli astenuti, e di esse viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Le funzioni di Segretario del Comitato Esecutivo sono esercitate dal Segretario del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal sostituto.

TITOLO VII

IL PRESIDENTE

Articolo 21.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri previsti dallo statuto e ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività della Società, degli organi collegiali cui partecipa, nonché degli Amministratori Delegati, se nominati.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 19 per le deliberazioni in via d'urgenza, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente; ove siano nominati due o più Vice Presidenti, le funzioni sono adempiute dal Vice Presidente anziano, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento anche del o dei Vice Presidenti, le funzioni sono esercitate da uno o l'altro degli Amministratori Delegati, se nominati, o, in caso di assenza o impedimento di questi ultimi, dal Consigliere più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

TITOLO VIII

AMMINISTRATORI DELEGATI

Articolo 22.

Gli Amministratori Delegati, se nominati, sovrintendono alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri loro attribuiti e secondo gli indirizzi generali decisi dal Consiglio di Amministrazione. Sono preposti alla gestione del personale e determinano le direttive operative alle quali la Direzione Generale dà esecuzione.

Agli Amministratori Delegati spetta curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, avvalendosi della Direzione Generale.

TITOLO IX

I SINDACI

Articolo 23.

Il Collegio Sindacale si compone di cinque membri effettivi e due supplenti.

Nella vigenza del D.M. 30.3.2000 n.162 i sindaci sono scelti tra i soggetti aventi i requisiti di professionalità di cui al comma 1 dell'art.1 del predetto Decreto Ministeriale nonché di cui al comma 2 lettere a), b) e c) dello stesso art.1, precisandosi, al solo fine della verifica della sussistenza dei requisiti di professionalità e con riferimento alle lettere b) e c), che i settori strettamente attinenti all'attività della

Società sono quelli relativi all'ambito creditizio, parabanca-
rio, finanziario e assicurativo.

Salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea,
all'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio
Sindacale si procede sulla base di liste presentate dai Soci
con le seguenti modalità:

a) tanti Soci che rappresentino almeno l'1% del capitale
rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista
di candidati ordinata progressivamente per numero, depositan-
dola presso la sede della Società almeno 10 giorni prima di
quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, a pena
di decadenza. Al fine di comprovare la titolarità del numero
delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci
devono contestualmente presentare copia delle certificazioni
rilasciate per la partecipazione all'Assemblea stessa;

b) ciascun Socio potrà presentare e votare una sola lista
di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola
lista, a pena di ineleggibilità;

c) gli Azionisti riuniti in patti di sindacato, qualunque
sia la forma e l'oggetto dell'accordo, potranno presentare e
votare una sola lista;

d) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposi-
to della stessa, presso la sede della Società devono deposi-
tarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accet-

tano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Sindaco.

Per l'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tre Sindaci effettivi e uno supplente;
- b) i restanti due Sindaci effettivi ed il secondo Sindaco supplente sono tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due e tre. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti Sindaci effettivi coloro che hanno ottenuto i due quozienti più elevati e Sindaco supplente chi ha ottenuto il terzo quoziente più elevato.

Nel caso che più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Sindaco; nel caso in cui da nessuna di tali liste sia ancora stato eletto un Sindaco, si procede a ballottaggio.

La Presidenza del Collegio spetta alla persona indicata al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i Sindaci effettivi ed i supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista.

Ove nessuna lista di minoranza raccolga voti, l'integrazione del Collegio Sindacale avrà luogo mediante delibera assunta a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea.

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea.

In caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci, subentra il supplente appartenente alla medesima lista; in caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalle altre liste, gli subentra il supplente eletto con le modalità di cui al punto b) del quarto comma del presente articolo.

L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza.

La carica di Sindaco effettivo presso la Società è incompatibile con lo svolgimento di incarichi analoghi in più di altre

cinque Società con azioni quotate, con esclusione delle Società facenti parte del gruppo bancario "Gruppo Banca Intesa".

A tal fine, ciascun Sindaco effettivo dovrà produrre al Consiglio di Amministrazione apposita dichiarazione, contenente, ove necessario, la menzione della rinuncia agli incarichi incompatibili.

La mancata produzione della dichiarazione di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla nomina o la successiva assunzione di incarichi incompatibili comportano la decadenza dall'ufficio di Sindaco.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi 12, 13 e 14 non si applicano ai Sindaci supplenti neppure per il periodo in cui questi sostituiscono gli effettivi.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

L'Assemblea determina l'assegno annuale spettante a ciascun Sindaco effettivo per l'intero periodo di durata dell'ufficio; ai Sindaci spettano altresì le medaglie di presenza per le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, secondo la misura determinata dall'Assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro incarico.

Ai Sindaci non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Il controllo contabile è effettuato da società di revisione nominata ai sensi di legge.

TITOLO X

RAPPRESENTANZA LEGALE, FIRMA SOCIALE

Articolo 24.

La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente.

Il Presidente ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonchè di conferire procure alle liti con mandato anche generale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale e la firma sociale, ivi comprese le facoltà di cui al precedente comma, spettano a chi lo sostituisce a norma del precedente art. 21.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Gli Amministratori Delegati e i Direttori Generali, se nominati, hanno la rappresentanza e la firma sociale per gli atti, i contratti, i documenti e la corrispondenza in generale che riguardano la Società; in caso di assenza o impedimento dei Direttori Generali la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi li sostituisce a norma del successivo art. 25.

Il Consiglio può, per singoli atti o categorie di atti, dele-

gare poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firmare per la Società, anche a persone estranee alla stessa.

Il Consiglio può autorizzare il personale della Società a firmare, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di atti dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.

Il Presidente può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli Organi competenti della Società medesima. Analoga facoltà compete, nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali, se nominati.

TITOLO XI

DIREZIONE GENERALE

Articolo 25.

La Direzione Generale è costituita da uno o più Direttori Generali e/o da uno o più Condirettori Generali e/o da uno o più Vice Direttori Generali.

Essi provvedono, secondo le rispettive funzioni e competenze, a dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo e dagli Amministratori Delegati, se nominati, ed a quelle assunte in via d'urgenza a norma degli artt. 19 e 20. Gestiscono gli affari correnti avvalendosi del personale all'uopo designato.

La Direzione Generale nell'esercizio delle sue funzioni fa capo agli Amministratori Delegati.

In caso di assenza o impedimento, i Direttori Generali sono sostituiti, secondo i criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione, da uno dei Condirettori Generali, ovvero, in caso di loro mancanza, da uno dei Vice Direttori Generali.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce i Direttori Generali costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

TITOLO XII

BILANCIO - RIPARTO UTILI

Articolo 26.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio, osserva le norme di legge.

Articolo 27.

L'utile netto risultante dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale, viene ripartito come segue:

a) alle azioni di risparmio n.c. un dividendo fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione.

Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio n.c. un dividendo inferiore al 5% del valore nominale la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;

b) gli utili che residuano, e dei quali l'Assemblea deliberi la

distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio n.c. spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale dell'azione;

c) l'eventuale rimanenza alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva, ferma restando la possibilità di destinare una quota di tale residuo alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo da utilizzarsi dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 28.

I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla società e versati alla riserva straordinaria.

TITOLO XIII

AZIONI DI RISPARMIO

Articolo 29.

Le azioni di risparmio, che possono essere al portatore, attribuiscono il diritto di intervento e di voto nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio.

Alle azioni di risparmio compete il dividendo privilegiato di cui all'art. 27.

In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno

prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della Società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria e di quella speciale.

Articolo 30.

Il Rappresentante comune degli Azionisti di risparmio dura in carica tre esercizi.

Il compenso del Rappresentante comune è determinato nella misura del 10% (dieci per cento) del compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale. Esso è a carico della Società. L'Assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore, che graverà sul fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.

Il Rappresentante comune ha gli obblighi ed i poteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio ad informare, mediante invio delle apposite comunicazioni, il Rappresentante

comune sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio ed in particolare sulle proposte che il Consiglio ha deliberato di sottoporre all'Assemblea in materia di operazioni sul capitale, fusioni e scissioni.

TITOLO XIV

RECESSO

Articolo 31.

I soci hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO XV

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 32.

Per quanto non previsto nel presente statuto si osservano le norme di legge.

Il presente statuto è quello attualmente in vigore, modificato all'articolo 5 (Capitale ed azioni sociali), a seguito

dell'esecuzione parziale dell'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2005.

Il presente file informatico è copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.